

LE NOVITA' IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E PROVVEDIMENTI CONNESSI

Le novità in materia di predisposizione bozze dichiarazione

L'introduzione degli obblighi generalizzati di emissione della fattura elettronica, di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (esterometro) e di trasmissione telematica dei corrispettivi, consentirà all'AdE di mettere a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in un'apposita area riservata del sito Internet dell'Agenzia stessa, a partire dalle operazioni relative al 2021, le bozze relative ai seguenti documenti (art. 4 del D.lgs.. 127/2015):

- registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72)
- registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72)
- liquidazioni periodiche IVA
- dichiarazione annuale IVA

La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) stabilisce inoltre:

- per la compilazione delle bozze, sono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell'anagrafe tributaria, (oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche, nell'esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi)
- i soggetti IVA che si avvalgono di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica

Le novità in materia di fatturazione elettronica - Riferimenti

- ❑ Provvedimento AdE del 28.02.2020 (modificato con Provvedimento del 20.04.2020 per che ha stabilito le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica obbligatorie dal 1° gennaio 2021
- ❑ Guida alla nuova fattura elettronica pubblicata il 23 novembre 2020

Le novità in materia di fatturazione elettronica - Inquadramento

- ❑ A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche è diventato **obbligatorio**, ma **tale obbligatorietà ha riguardato quasi esclusivamente le sole operazioni attive (fatture emesse)**.
- ❑ Infatti, **per le operazioni “passive” (acquisti di beni e servizi) che devono essere emesse o integrate dal cessionario/committente**, si devono distinguere due tipologie:
 - le operazioni passive per le quali è stato obbligatorio dal 1° gennaio adeguare i *software* alle nuove specifiche tecniche; queste sono l'autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture (TD20), l'autofattura per la regolarizzazione dello splafonamento (TD21), le estrazioni dei beni dai depositi Iva (TD22 e TD23)
 - le operazioni passive per le quali le nuove disposizioni (gestione digitale con i codici «tipo documento») sono «facoltative» in quanto è ancora ammessa l'integrazione manuale della fattura di acquisto o, in alcuni casi, l'autofattura cartacea (gestione analogica): integrazione fatture da *reverse charge* interno, per l'acquisto servizi dall'estero e per l'acquisto di beni comunitari.
Per queste ultime operazioni occorre però considerare quanto segue:
 - a partire dal 2022, l'esterometro sarà inviato con il tracciato della fattura elettronica per cui anche gli acquisti servizi dall'estero e per l'acquisto di beni comunitari bisognerà gestire le integrazioni con documento elettronico (TD17, TD18 e TD19)
 - la gestione digitale permette all'AdE di compilare più precisione le bozze dei registri IVA, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA (si evitano possibili «inviti alla compliance» per spiegare differenze)

Le novità in materia di fatturazione elettronica - Inquadramento

L'introduzione di nuovi codici Tipo Documento consente all'AdE di avere conoscenza delle autofatture da splafonamento, delle autofatture per estrazione da deposito IVA, delle cessioni di beni ammortizzabili o di passaggi interni e delle fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Quanto ai codici Natura, oltre a evidenziare le differenti tipologie di inversione contabile, essi consentono un'analitica ricostruzione delle diverse operazioni senza applicazione dell'imposta (fuori campo, esenti, non imponibili, regime del margine)

Le novità in materia di fatturazione elettronica - Inquadramento

- ❑ Una prima novità riguarda i codici da inserire nel campo “**Tipo Documento**”, sia ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche tramite SDI (flusso FE o FES – fatture elettroniche semplificate), sia ai fini della trasmissione dell’esterometro (flusso Esterometro).
- ❑ Sono stabiliti codici differenziati per diverse tipologie di operazioni, al fine di agevolare la compilazione da parte dell’Agenzia delle entrate delle bozze dei Registri IVA e ai fini della predisposizione della Dichiarazione IVA c.d. precompilata.

Di seguito la tabella riepilogativa codici-tipo-documento

Codice	Descrizione	Flusso
TD01	Fattura	FE/Esterometro
TD02	acconto/anticipo su fattura	FE
TD03	acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	nota di credito	FE/Esterometro
TD05	nota di debito	FE/Esterometro
TD06	Parcella	FE
TD07	fattura semplificata	FES
TD08	nota di credito semplificata	FES
TD09	nota di debito semplificata	FES
TD10	fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
TD12	documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)	Esterometro
TD16	integrazione fattura reverse charge interno	FE
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni da non residenti ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)	FE
TD21	autofattura per splafonamento	FE
TD22	estrazione beni da Deposito IVA	FE
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	FE
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	FE
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)	FE
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE

Alcuni casi – Integrazione fattura da *reverse charge* interno

Il codice TD16 può essere utilizzato per trasmettere allo SDI una fattura di integrazione di una fattura emessa con applicazione del «reverse charge interno» (art. 17 D.P.R. n. 633/1972, es. acquisto di servizi da impresa di pulizie)

Se il venditore dei beni o prestatore del servizio emette una fattura elettronica (ad es. TD01, TD02 o TD24) con applicazione del reverse charge interno (nuovi sottocodici natura N6), l'acquirente ha l'obbligo di integrarla con l'aliquota applicabile e la relativa imposta. L'integrazione:

- potrà continuare ad essere effettuata in maniera “cartacea” (ad es. con annotazione sulla copia cartacea della fattura elettronica dell'aliquota e dell'imposta);
- oppure può avvenire mediante emissione di un documento elettronico che:
 - sarà trasmesso tramite SDI (possibilmente entro la fine del mese in cui la fattura in reverse charge è stata ricevuta, così da potersi avvalere delle bozze precompilate dei Registri IVA);
 - sarà recapitato soltanto a se stesso;
 - sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate;
 - avrà inserito come detto il codici da TD16;
 - dovrà recare l'IdSdi attribuito alla fattura di riferimento;
 - dovrà recare una numerazione progressiva possibilmente *ad hoc*;
 - dovrà recare, nel campo “data” la data di ricezione della fattura da integrare.

Registrazione della fattura: la fattura integrata è annotata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

Alcuni casi – Integrazione per acquisti intracomunitari

Il codice TD18 può essere utilizzato per trasmettere allo SDI una fattura di integrazione di una fattura ricevuta per acquisto di beni intracomunitari (art. 46 D.L. n331/1993).

Quando il cedente residente in altro paese UE emette fattura non imponibile per cessione intracomunitaria, l'acquirente (italiano) ha l'obbligo di integrarla con l'aliquota applicabile e la relativa imposta.

In particolare, l'integrazione (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo aliquota e imposta sulla stessa):

- potrà continuare ad essere effettuata **in maniera “cartacea”** (ad es. con annotazione sulla copia cartacea della fattura elettronica). In questo caso il cessionario italiano trasmette l'esterometro;
- oppure può avvenire mediante emissione di un **documento elettronico** che:
 - sarà trasmesso tramite SDI (possibilmente entro la fine del mese in cui la fattura in reverse charge è stata ricevuta, così da potersi avvalere delle bozze precompilate dei Registri IVA);
 - sarà recapitato soltanto a se stesso;
 - sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate;
 - avrà inserito come detto il TD18;
 - dovrà recare l'IdSdi attribuito alla fattura di riferimento (se disponibile/esistente);
 - dovrà recare una **numerazione progressiva possibilmente *ad hoc***;
 - dovrà recare, nel campo “**data**” la data di ricezione della fattura da integrare

Registrazione del documento: il documento integrativo trasmesso è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

Alcuni casi – Integrazione/autofattura per acquisti beni art. 17,c. 2

Il codice TD19 può essere utilizzato in caso di acquisto da parte di soggetti residenti di beni già presenti in Italia da fornitori non residenti, compresi gli acquisti da fornitori residenti a San Marino o Città del Vaticano (non si ha quindi importazione o acquisto Intra UE, ma l'imposta è dovuta con reverse charge dall'acquirente residente ex art. 17 comma 2 DPR n. 633/1972):

- se il venditore è residente in UE, l'acquirente deve integrare la fattura estera e può decidere di farlo emettendo un documento integrativo elettronico da trasmettere tramite SDI (la data da indicare è quella della ricezione della fattura dal fornitore UE);
- se il venditore è residente extra-UE, l'acquirente deve emettere autofattura e può decidere di emetterla in formato elettronico da trasmettere tramite SDI (la data da indicare è quella dell'operazione)

La trasmissione del documento integrativo tramite SDI evita di dover comunicare l'operazione tramite Esterometro.

Registrazione del documento integrativo: il documento integrativo o l'autofattura trasmessi sono annotati sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

Alcuni casi – Autofattura per splafonamento

Il codice TD21 è utilizzato per trasmettere allo SDI un'autofattura elettronica per splafonamento (Risoluzione n. 16/2017).

L'esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d'intento per un importo superiore al plafond disponibile, può sanare la situazione:

- a) con richiesta al cedente/prestatore di effettuare una variazione in aumento dell'Iva
- b) con l'emissione di un'autofattura, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata da versare con F24 insieme agli interessi;
- c) con l'emissione di un'autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento da annotare sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e con l'assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica.

L'autofattura elettronica può essere evidentemente emessa solo per i casi b) e c).

Registrazione della fattura:

- se l'IVA è assolta con F24, l'autofattura è annotata nel solo registro degli acquisti.
- se l'IVA è assolta in sede di liquidazione periodica, chi emette l'autofattura annota, entro i termini della liquidazione periodica, la maggiore imposta nel registro IVA delle vendite, nonché annota l'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti.

Alcuni casi – Fatture differite

I codici TD24 e TD25 devono essere utilizzati nel caso di emissione di fatture differite (in luogo del codice TD01).

In particolare:

- il **codice TD24** è utilizzato nell'ipotesi di emissione di fattura differita a seguito di:
 - cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
 - prestazione di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
- il **codice TD25** è utilizzato nel caso di emissione di **fattura differita con triangolazione**, ossia con riferimento alle cessioni di beni con consegna diretta dal proprio fornitore al proprio cliente.

I nuovi «codici natura IVA»

Nel caso di operazioni non soggette ad IVA, sia ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche che dell'esterometro, è necessario inserire il codice "Natura" che indica il motivo di non applicazione dell'imposta.

La novità in tema di «codici natura IVA» consiste nell'introduzione di sottocodici per dettagliare le singole operazioni ai fini della predisposizione della dichiarazione IVA precompilata.

Nella tabella sottostante sono riportati i **nuovi codici "Natura" utilizzabili dall'1.10.2020 (obbligatorie dall'1.1.2021).**

N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
N2.2	Non soggette – altri casi
N3.1	Non imponibili – esportazioni
N3.2	Non imponibili – cessioni intracomunitaria
N3.3	Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4	Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5	Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6	Non imponibili – altre operazioni
N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile – altri casi

Alcuni casi – Operazioni non soggette

Il **codice N2.1** deve essere utilizzato nell'emissione di fatture ai sensi dell'art. 21 comma 6-bis del DPR 633/1972, ossia per le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 ma per le quali vige l'obbligo di fatturazione e di indicazione nella dichiarazione annuale IVA (campo VE34).

Si ricorda che tali fatture, dovranno contenere le seguenti annotazioni:

- “inversione contabile” se l'operazione è effettuata verso soggetti residenti in UE). In questo caso quindi non si usano codici di inversione contabile (N.6.x)**
- “operazione non soggetta” se la medesima è effettuata verso soggetti UE.**

Il **codice N2.2** (in luogo del precedente codice N2) deve essere utilizzato in tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura (ad esempio regime dei **“forfettari”** o regime **“monofase”** ex art. 74 DPR 633/1972, operazione fuori campo IVA).

Alcuni casi – Operazioni assimilate non imponibili

Il codice **N3.4** deve essere utilizzato:

- ❑ per le operazioni assimilate alle esportazioni, ossia:
 - quelle ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 633/1972 (es. cessioni di navi destinate ad attività commerciale o pesca);
 - servizi internazionali ex art. 9 DPR 633/1972 (es. trasporti di persone in parte in Italia e in parte in uno Stato estero);
 - operazioni effettuate **verso Città del Vaticano**;
- ❑ per la trasmissione di **alcuni documenti integrativi** tramite SDI nel caso di **acquisti non imponibili con reverse charge** (ad esempio con codice **TD17** - integrazione/autofattura per acquisto di servizi esteri riferito a servizi non imponibili o **TD18** - integrazione fattura in reverse charge estero riferito ad acquisti intra UE non imponibili ex art. 42 DL 331/1993).

Esterometro

I soggetti passivi IVA che emettono fatture elettroniche trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro). La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Nuovo esterometro

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022:

- la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il SDI (Sistema di Interscambio)
- Il formato adottato è il formato XML (quello delle fatture elettroniche)
- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni attive) dovranno essere trasmessi telematicamente **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni passive) dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Esterometro

Alternativa

Si ricorda che anche oggi la trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia non è obbligatoria:

- se è stata emessa fattura elettronica nei confronti del cessionario/committente estero (operazioni attive),
- se i documenti di acquisto ricevuti sono stati integrati o è stata emessa autofattura modalità elettronica, attraverso l'utilizzo dei nuovi codici:
 - TD17 integrazione/autofattura acquisto servizi dall'estero,
 - TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
 - TD19 integrazione/autofattura operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi extra Ue (art. art. 17 comma 2 del DPR n. 633/1972)

Esterometro - Sanzioni (dal 1-1-2022)

- ❑ Sanzione amministrativa pari a 2,00 euro, per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente,
- ❑ Importo massimo della sanzione è pari a 400,00 euro su base mensile, riducibili alla metà (entro il nuovo limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese), se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi ai termini previsti, a decorrere dal 1.1.2022.
- ❑ Non si applicano i benefici del «cumulo giuridico» (art. 12 D.L.vo n 472/1997).

Le novità in materia di fatturazione

- ❑ Termini di registrazione delle fatture attive, per i soggetti IVA con liquidazioni trimestrale: annotazione **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).
- ❑ Esteso al 2021 il divieto di emissione della fattura elettronica in relazione alle spese sanitarie e veterinarie da parte dei soggetti che inviano dati al Sistema tessera sanitaria (STS, farmacie, parafarmacie, medici, ecc.).
Il divieto riguarda anche soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Compensazione crediti e debiti commerciali da fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate disporrà un'apposita piattaforma telematica per consentire ai soggetti passivi IVA di compensare fra loro crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche trasmesse mediante SDI.

La procedura consente di ottenere l'effetto dell'estinzione dell'obbligazione commerciale previsto dal codice civile. Gli effetti sono preclusi nel caso in cui per almeno una delle parti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Sono escluse sempre le Pubbliche Amministrazioni.

Grazie per l'attenzione

Avv. Giampaolo Foresi

tributario@unione.milano.it

NOTA BENE:

I riferimenti e i contenuti normativi della presentazione sono aggiornati alla data del 25 febbraio 2021.

La presentazione sintetica è di supporto ad una esposizione orale: i contenuti non possono essere adeguatamente interpretati se non accompagnati dal relativo commento.